

Appendice 4

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

(Risoluzione della Camera di Commercio Internazionale)

(Revisione 1983 in vigore dal 1° ottobre 1984)

A - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

I presenti articoli si applicano a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi si possono applicare, le lettere di credito stand-by e sono vincolanti per tutte le parti interessate salvo che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso.

Essi costituiranno parte integrante di ogni credito documentario che contenga una espressione secondo la quale tale credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, pubblicazione n. 400 della C.C.I.

Articolo 2

Nei presenti articoli le espressioni «credito(i) documentario(i)» e «lettera(e) di credito standby» (d'ora in avanti indicate con il termine «credito(i)») comprendono qualsiasi pattuizione comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzione di un cliente (ordinante)

i) è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare, o ad accettare tratte emesse dal beneficiario, o

ii) autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, o a pagare, accettare o negoziare tali tratte, contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Articolo 3

I crediti sono per loro natura operazioni distinte dal contratto di vendita o da altro(i) contratto(i) sui quali possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

Articolo 4

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi c/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Articolo 5

Le istruzioni per l'emissione di crediti ed i crediti stessi, le istruzioni per una qualunque modifica e le modifiche stesse devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi modifica.

Articolo 6

Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

B - FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Articolo 7

- a) I crediti possono essere:
 - i) revocabili oppure
 - ii) irrevocabili.
- b) Ogni credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c) In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato revocabile.

Articolo 8

Un credito può essere avvisato al beneficiario tramite altra banca (banca avisante) senza impegno per quest'ultima, ma detta banca adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa.

Articolo 9

- a) Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.
- b) La banca emittente, tuttavia, è tenuta a:
 - i) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione, dei pagamenti, le accettazioni o negoziazioni effettuati da detta filiale o banca, a fronte di documenti che nella forma appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente avviso della modifica o dell'annullamento;
 - ii) rimborsare la filiale o la banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta filiale o banca ha ritirato documenti che nella forma appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Articolo 10

- a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che siano presentati i documenti prescritti e siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
 - i) se il credito prevede un pagamento a vista, a pagare o a far effettuare il pagamento;
 - ii) se il credito prevede un pagamento differito, a pagare o far effettuare il pagamento alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità alle prescrizioni del credito;

- iii) se il credito prevede l'accettazione, ad accettare le tratte emesse dal beneficiario se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico della banca emittente, o a rispondere della loro accettazione e pagamento della banca emittente, o a rispondere della loro accettazione e pagamento alla scadenza se il credito prescrive che le stesse siano emesse a carico dell'ordinante o a carico di un qualsiasi altro trassato indicato nel credito;
 - iv) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza del beneficiario sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito, diverso dalla banca emittente stessa, o a far sì che un'altra banca negozi e a pagare, come sopra indicato, se tale negoziazione non è stata effettuata.
- b) Quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare un proprio credito irrevocabile e quest'ultima aggiunge la propria conferma, tale conferma costituisce un impegno inderogabile di detta banca (banca confermante) che si aggiunge a quello della banca emittente - sempre a condizione che siano presentati i documenti prescritti e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito;
- v) se il credito prevede la negoziazione, a pagare, senza rivalsa verso i traenti e/o portatori di buona fede, la(e) tratta(e) emessa(e) a vista o a scadenza dal beneficiario sulla banca emittente o sull'ordinante o su un qualsiasi altro trassato indicato nel credito diverso dalla banca confermante stessa.
- c) Se una banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo. Salvo che la banca emittente non disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di conferma, la banca avvisante avviserà il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.
- d) Gli impegni di cui trattasi non possono essere né modificati né annullati senza l'accordo della banca emittente, dalla eventuale banca confermante e del beneficiario. L'accettazione parziale di modifiche contenute in uno stesso avviso di modifica non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti sopra menzionate.

Articolo 11

- a) Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.
- b) Tutti i crediti devono designare la banca (banca designata) che è autorizzata a pagare (banca pagante), ad accettare le tratte (banca accettante), a negoziare (banca negoziatrice), salvo che il credito non consenta la negoziazione da parte di qualsiasi banca (banca negoziatrice).
- c) Salvo che la banca designata non sia la banca emittente o la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta impegno per la banca designata a pagare, accettare o negoziare.
- d) Designando una banca diversa da se stessa, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsiasi banca, o autorizzando o richiedendo ad un'altra banca

di aggiungere la propria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto disposto nei presenti articoli.

Articolo 12

a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca (banca avisante) con un qualsiasi mezzo di teletrasmissione di avvisare un credito o una modifica ad un credito ed intende che la lettera di conferma costituisca lo strumento operativo del credito o della modifica, la comunicazione così teletrasmessa deve precisare che eseguono dettagli completi» (o espressioni equivalente), o che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare alla banca avisante lo strumento operativo del credito o della modifica senza ritardo.

b) La comunicazione teletrasmessa sarà considerata come strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrà essere inviata, salvo che tale comunicazione non indichi che eseguono dettagli completi» (o riporti un'espressione equivalente) o dichiari che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica.

c) Se la banca emittente considera la comunicazione teletrasmessa come strumento operativo del credito, tale comunicazione deve chiaramente indicare che il credito è regolato dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.

d) Se una banca si avvale dei servizi di un'altra o altre banche (banca avisante) per avvisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca o banche anche per comunicare una qualsiasi modifica.

e) Le banche rispondono di qualunque conseguenza derivante dalla mancata osservanza da parte loro delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

Articolo 13

Quando una banca è incaricata di emettere, confermare o avvisare un credito analogo nei termini (*similar credit*) ad un credito precedentemente emesso, confermato o avvisato e poi oggetto di modifiche, s'intende che il credito analogo non comprenderà alcuna delle predette modifiche salvo che le istruzioni non indichino chiaramente la(e) modifica(e) da applicare al credito analogo. Le banche scoraggeranno ogni tendenza a dare istruzioni di emettere, confermare o avvisare un credito secondo tale sistema.

Articolo 14

Se le istruzioni ricevute di emettere, confermare, avvisare o modificare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Il credito sarà emesso, confermato, avvisato o modificato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie e se la stessa sarà allora disposta ad eseguire dette istruzioni. Le banche forniranno le precisazioni necessarie senza ritardo.

C – RESPONSABILITA'

Articolo 15

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che nella forma essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. I documenti che nella forma appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

Articolo 16

a) Se una banca a ciò autorizzata effettua un pagamento, o assume impegno di pagamento differito, o accetta o negozia contro documenti che nella forma appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, la parte che ha dato tale autorizzazione sarà tenuta a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento o ha assunto l'impegno di pagamento differito o ha accettato o negoziato, e a ritirare i documenti.

b) Se al ricevimento dei documenti la banca emittente rileva che nella forma essi non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito, detta banca deve decidere esclusivamente sulla base dei documenti se ritirarli o rifiutarli opponendo che gli stessi nella forma non appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito.

c) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, secondo quanto sopra indicato, se ritirarli o rifiutarli.

d) Se la banca emittente decide di rifiutare i documenti deve darne notizia senza ritardo a mezzo telecomunicazioni o, in caso di impossibilità, con altro mezzo rapido alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti (banca rimettente), o al beneficiario se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo. Tale comunicazione deve specificare le discordanze in base alle quali la banca emittente rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi (banca rimettente o beneficiario a seconda dei casi) o se gli vengono restituiti. La banca emittente avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione di qualsiasi rimborso che possa essere stato effettuato.

e) Se la banca emittente omette di attenersi a quanto previsto nei paragrafi (c) e (d) di questo articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la stessa perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito. Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa quest'ultima di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanza, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Articolo 17

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né infine per la buona fede, per gli atti c/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Articolo 18

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Articolo 19

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezionali, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione le banche, alla ripresa della propria attività, non assumeranno impegni di pagamento differito, né effettueranno pagamenti, accettazioni, o negoziazioni a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Articolo 20

- a) Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altra banca o altre banche, agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca o banche.
- c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Articolo 21

- a) Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto, sia ottenuto da quest'ultima con richiesta ad altra filiale o ufficio della banca emittente stessa o a terza banca (d'ora in avanti indicati con il termine «banca rimborsante») essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive, idonee istruzioni o autorizzazione ad onorare tali richieste di rimborso senza sottoporre la relativa esecuzione alla condizione che la banca avente diritto al rimborso attesti alla banca rimborsante la conformità ai termini ed alle condizioni del credito.

b) La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non venga effettuato dalla banca rimborsante.

c) La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca pagante, accettante o negoziatrice per ogni perdita di interessi se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

D - DOCUMENTI

Articolo 22

a) Tutte le istruzioni per l'emissione dei crediti, i crediti stessi e, ove ricorda il caso, tutte le istruzioni di modifica e le modifiche stesse devono indicare con precisione il(i) documento(i) a fronte del(i) quale(i) deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b) Termini quali «di prim'ordine», «ben conosciuto», «qualificato», «indipendente», «ufficiale» e simili non devono essere usati per designare gli emittenti di qualsiasi documento da presentare un utilizzo di un credito. Se termini del genere figurano nel credito le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che nella forma gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente le banche accetteranno come originali documenti prodotti, o che appaiono essere stati prodotti:

i) con sistemi di riproduzione ottica,

ii) con sistemi automatizzati o computerizzati, o come risultato di tali sistemi.

iii) in copia carbone,

se contrassegnati come originali e sempre a condizione che quando se contrassegnati come originali e sempre a condizione che, quando necessario, tali documenti appaiano essere stati resi autentici.

Articolo 23

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti rendano possibile correlare le merci e/o i servizi in essi indicati con quelli riportati nella(e) fattura(e) commerciale(i) presentata(e) o con quelli riportati nel credito se lo stesso non prescrive la presentazione di fattura commerciale.

Articolo 24

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini indicati nel credito e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

D1 - DOCUMENTI DI TRASPORTO (DOCUMENTI INDICANTI L'IMBARCO O LA SPEDIZIONE O LA PRESA IN CARICO)

Articolo 25

Salvo che un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto non prescriva come tale una polizza di carico marittima (polizza di carico oceanica o polizza di carico relativa ad un trasporto via mare) o una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale:

a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento di trasporto che:

- i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed
- ii) indica, a seconda dei casi, una spedizione o una presa in carico delle merci o l'imbarco delle stesse ed
- iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale ed
- iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che:

- i) reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato» (*Combined Transport Bill of Lading*), «Documento di trasporto combinato» (*Combined Transport Document*), «Polizza di carico di trasporto combinato o Polizza di carico da Porto a Porto» (*Combined Transport Bill of Lading or Port - to - Port Bill of Lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi e/o
- ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*short form / blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviativa / con il retro in bianco), e/o
- iii) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
- iv) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili, e/o
- v) contiene l'indicazione «previsto(a)» (*intended*) o termine analogo riferito alla nave o ad altro mezzo di trasporto e/o al porto di imbarco e/o al porto di sbarco.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, in caso di trasporto via mare, le banche rifiuteranno un documento di trasporto che:

- i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter - party*), e/o
- ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione.

d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento di trasporto emesso da spedizioniere a meno che non si tratti della Polizza di carico per trasporti combinati della FIATA (*FIATA Combined*

Transport Bill of Lading) approvata dalla Camera di Commercio Internazionale o a meno che il documento non indichi che esso è emesso da spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Articolo 26

Se un credito nel quale è richiesto un documento di trasporto prescrive come tale una polizza di carico marittima:

a) le banche, salvo che il credito non disponga diversamente, accetteranno un documento che:

- i) è apparentemente emesso da un determinato vettore o da un suo agente ed
- ii) indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite su una determinata nave ed
- iii) è costituito dal gioco completo degli originali emessi e destinati allo speditore, se emessi in più di un originale, ed
- iv) è conforme a tutte le altre prescrizioni del credito.

b) Fermo quanto sopra e salvo che il credito non disponga diversamente, le banche non rifiuteranno un documento che:

- i) reca un'intestazione quale «Polizza di carico per trasporto combinato (*Combined Transport Bill of Lading*), «Documento di Trasporto Combinato» (*Combined Transport Document*, «Polizza di carico per trasporto combinato o Polizza di carico da Porto a Porto» (*Combined Transport Bill of Lading or Port - to Port Bill of Lading*) o una intestazione ovvero una combinazione di intestazioni aventi scopo ed effetto analoghi, e/o
- ii) indica alcune o tutte le condizioni di trasporto mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto stesso (*shortform blank back transport document* = documento di trasporto in forma abbreviata / con il retro in bianco), e/o
- iii) indica un luogo di presa in carico diverso dal porto di imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco, e/o
- iv) si riferisce a carichi del tipo di quelli in contenitori (*containers*) o su palette (*pallets*) e simili.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche rifiuteranno un documento che:

- i) indica che lo stesso è soggetto ad un contratto di noleggio (*charter party*), e/o
- ii) indica che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, e/o
- iii) contiene l'indicazione «previsto(a)» (*intended*) o termine analogo riferito: alla nave e/o al porto di imbarco, salvo che tale documento non riporti l'annotazione di «a bordo» (*on board*) secondo quanto previsto dall'art. 27 b) e salvo che non riporti, inoltre, l'indicazione dell'effettivo porto di imbarco, e/o al porto di sbarco, salvo che il luogo di destinazione finale indicato nel documento non sia davvero dal porto di sbarco, e/o
- iv) è emesso da spedizioniere, a meno che il documento non indichi che esso è emesso da tale spedizioniere in qualità di vettore o di agente di un determinato vettore.

Articolo 27

a) Salvo che il credito non richieda espressamente un documento di trasporto per merci a bordo o salvo che quest'ultimo non appaia discordante con altra(e) prescrizione(i) del credito o con l'articolo 26, le banche accetteranno un documento di trasporto che indica che le merci sono state prese in carico o ricevute per l'imbarco.

b) La messa a bordo o la spedizione su una nave possono essere provate sia mediante un documento di trasporto contenente un'espressione indicante la messa a bordo di una determinata nave o la spedizione su una determinata nave sia, nel caso di documento di trasporto attestante «ricevuto per la spedizione», a mezzo di un'annotazione di messa a bordo sul documento di trasporto firmata o siglata e datata dal vettore o da suo agente; la data di quest'annotazione sarà considerata come data di messa a bordo di nave determinata o di spedizione su nave determinata.

Articolo 28

a) Nel caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto via mare, che le banche rifiuteranno un documento di trasporto attestante che le merci sono o saranno caricate sopra coperta, salva espressa autorizzazione nel credito.

b) Le banche non rifiuteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta.

Articolo 29

a) Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende un trasferimento e reimbarco durante il corso del trasporto dal porto di imbarco o luogo di spedizione o di presa in carico al porto di sbarco o luogo di destinazione, sia da un mezzo di trasporto o nave ad altro mezzo di trasporto o nave nell'ambito dello stesso modo di trasporto ad altro modo di trasporto.

b) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni di credito, le banche accetteranno documenti di trasporto dai quali risulta che le merci verranno trasbordate, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da un unico documento di trasporto.

c) Anche se il trasbordo è vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno documenti di trasporto che:

i) contengono clausole a stampa che attestano il diritto del vettore di trasbordare, o

ii) attestano o indicano che il trasbordo sarà o potrà essere effettuato, se il credito prescrive un documento di trasporto combinato o prevede il trasporto da un luogo di presa in carico ad un luogo di destinazione finale mediante modi di trasporto diversi che includono un trasporto via mare, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto, o

iii) attestano o indicano che le merci sono caricate in contenitore(i) (*container(s)*), su rimorchio(i), su chiatta(e) *LASH* e simili saranno trasportate dal luogo di presa in carico al luogo di destinazione finale

- nello(gli) stesso(i) contenitore(i) (container(s), rimorchio(i), chiatta(c) LASH e simili a fronte di un unico documento di trasporto, o
- iv) attestano o indicano come luoghi di ricevimento c/o di destinazione finale «C.F.S.» (*container freight station* = deposito contenitori) o «C.Y.» (*container yard* = area per manipolazione contenitori) nel, o connessi, al porto di carico c/o porto di destinazione.

Articolo 30

Se il credito prescrive la spedizione delle merci a mezzo posta e richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale le banche accetteranno tale ricevuta postale o certificato di spedizione postale se il documento appare essere stato timbrato o in altro modo reso autentico e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite.

Articolo 31

a) Salvo che il credito non disponga diversamente o salvo che non sia- no in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (d'ora in avanti indicati con il termine «nolo») devono ancora essere pagate.

b) Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o preparato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, termini indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento del nolo è indicato in altro modo.

c) Se l'espressione «nolo pagabile in anticipo» o «nolo da pagarsi in anticipo» o altra equipollente figura sui documenti di trasporto essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto quali spese o esborsi connessi ad operazioni di carico, scarico o ad operazioni similari.

Articolo 32

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che rechino *sul recto* una clausola quale «quantità caricata a dire dello speditore» (*shippers load and count*) o «dice contenere» (*said by shipper to contain*) o altra espressione equivalente.

Articolo 33

Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano quale speditore delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Articolo 34

a) Documento di trasporto netto è documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni contrastanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.

b) Le banche rifiuteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non prescriva espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

c) Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola «netto a bordo» (*clean on board*) se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e dell'articolo 27 (b).

D2 - DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE

Articolo 35

a) I documenti di assicurazione devono essere quelli prescritti dal credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o assicuratori (*underwriters*), o da loro agenti

b) Le note di copertura (*cover notes*) emesse da mediatori (*brokers*) non saranno accettate, salvo espressa autorizzazione del credito.

Articolo 36

Salvo che il credito, non disponga diversamente o salvo che non appaia dal(i) documento(i) di assicurazione che la copertura decorra al più tardi dalla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci, le banche rifiuteranno documenti di assicurazione che recano una data posteriore alla data di imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci quale risulta dal(i) documento(i) di trasporto.

Articolo 37

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

b) Salvo che il credito non disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo... «porto di destinazione convenuto») o CIP (nolo/porto e assicurazione pagati fino a... «punto di destinazione convenuto») delle merci a seconda dei casi, più il 10%. Tuttavia, se le banche non possono determinare il valore CIF o CIP, a seconda dei casi, in base a quanto appare dai documenti, esse accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra quello dei pagamento, accettazione o negoziazione previsto dal credito e quello della fattura commerciale.

Articolo 38

a) Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali «rischi usuali» o «rischi abituali»; se tali termini vengono usati le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b) In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualunque rischio non coperto.

Articolo 39

Quando un credito prescrive «assicurazione contro tutti i rischi» le banche accetteranno un documento di assicurazione - che rechi o meno l'intestazione «tutti i rischi» - in cui figuri una qualsiasi clausola od annotazione «tutti i rischi» (*all risks*), anche se indicante che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per uno o più rischi non coperti.

Articolo 40

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia - sia che si tratti di franchigia «in eccedendo», sia che si tratti di franchigia «a dedurre» - a meno che nel credito non sia espressamente prescritto che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

D3 - FATTURA COMMERCIALE

Articolo 41

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere emesse a norme dell'ordinante.

b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata ad effettuare il pagamento, assumere l'impegno di un pagamento differito, accettare o negoziare a fronte di un credito accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.

c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con termini generici che non siano discordanti con la descrizione delle merci nel credito.

D4 - ALTRI DOCUMENTI

Articolo 42

Se un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno una stampiglia di pesature o una dichiarazione di peso che appare essere stata aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o suo agente, salvo che il credito non prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E - DISPOSIZIONI DIVERSE

Quantità e Importo

Articolo 43

a) Le espressioni «intorno», «circa» o equivalente, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario, ai quali tali espressioni fanno riferimento.

b) Salvo che il credito non prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, anche se non sono ammesse spedizioni parziali, ma sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito, questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

Utilizzi parziali e/o Spedizioni parziali

Articolo 44

a) sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito non disponga diversamente.

b) Le spedizioni via mare, o mediante più modi di trasporto ma che includono il trasporto via mare, effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio non si considereranno spedizioni parziali anche se i documenti di trasporto attestanti l'imbarco recano date di emissione diverse c/o indicano porti di imbarco diversi.

c) Le spedizioni effettuate a mezzo posta non saranno considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione appaiono essere stati timbrati o in altro modo resi autentici nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite e se recano la stessa data.

d) Le spedizioni effettuate mediante modi di trasporto diversi da quelli di cui ai paragrafi (b) e (c) di questo articolo non saranno considerate spedizioni parziali a condizione che i documenti di trasporto siano emessi da un unico vettore o suo agente, rechino la stessa data di emissione, indichino lo stesso luogo di spedizione o di presa in carico delle merci e la stessa destinazione.

Utilizzi parziali c/o Spedizioni frazionare

Articolo 45

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionare entro periodo di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito non disponga diversamente.

Data di scadenza e presentazione

Articolo 46

- a) Tutti i crediti devono prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.
- b) Salvo quanto previsto dall'art. 48 (a), i documenti debbono essere presentati alla data di scadenza o prima di tale data.
- c) Se la banca emittente stabilisce che il credito abbia validità «un mese», «sei mesi» o usi espressione analoga senza precisare la data dalla quale il termine decorre, la data di emissione del credito da parte della banca emittente sarà considerata come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Articolo 47

- a) Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto deve anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di emissione del(i) documento(i) stesso(i) entro il quale deve aver luogo la presentazione del(i) documento(i) per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto. In ogni caso, tuttavia, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.
- b) Ai fini dei presenti articoli la data di emissione di uno o più documenti di trasporto sarà considerata:
- i) nel caso di documento di trasporto che attesta la spedizione o la presa in carico o la ricevuta per la spedizione delle merci mediante un modo di trasporto diverso da quello aereo, la data di emissione indicata nel documento di trasporto o la data del relativo timbro di ricevuta se quest'ultima è posteriore;
 - ii) nel caso di documento di trasporto relativo a spedizione per via aerea, la data di emissione indicata nel documento stesso o la data effettiva del volo indicata nel documento di trasporto se il credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare la data effettiva del volo;
 - iii) nel caso di documento di trasporto che attesta l'imbarco su una determinata nave, la data di emissione del documento di trasporto o, in presenza dell'annotazione di «messa a bordo» prevista dall'articolo 27 (b), la data di detta annotazione.
 - iv) nei casi ai quali si applica l'articolo 44(b), la data come sopra stabilita relativa all'ultimo documento di trasporto emesso.

Articolo 48

- a) Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione dei documenti - prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'art. 47 - cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate all'art. 19, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la

presentazione dei documenti, a seconda dei casi, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.

b) La data ultima di imbarco, o di spedizione o di presa in carico non è prorogata a seguito della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di emissione del(i) documento(i) di trasporto per la presentazione del(i) documento(i) intervenuta per effetto del presente articolo. Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche rifiuteranno documenti di trasporto recanti una data di emissione posteriore a quella di scadenza stabilita nel credito o in una sua modifica.

c) La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve allegare agli stessi una propria dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità all'art. 48(a) delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, revisione 1983, Pubblicazione n. 400 della C.C.I.

Articolo 49

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Imbarco, invio e presa in carico (spedizione)

Articolo 50

a) Salvo che il credito non disponga diversamente, l'espressione «spedizione» (*shipment*), usata per stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione, si intenderà comprensiva delle espressioni «imbarco», «invio», e «presa in carico».

b) La data di emissione del documento di trasporto, determinata in base all'articolo 47(b), sarà considerata la data di spedizione.

c) Espressioni come «pronto», «immediatamente», «il più presto possibile» e simili non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di emissione del credito da parte della banca emittente.

d) Se viene usata l'espressione «il o intorno al ... » o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Termini di tempo

Articolo 51

Le espressioni «al», «fino al», «entro il», «da» e espressioni analoghe riferentisi ad un qualsiasi termine di tempo previsto nel credito si intendono

come comprensive della data indicata. La dizione «dopo» si intende come non comprensiva della data indicata.

Articolo 52

Le espressioni «prima metà», «seconda metà» di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente a «dal primo al quindici incluso» e «dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso».

Articolo 53

Le espressioni «principio», «metà», o «fine» del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente a «dal primo al dieci incluso», «dall'undici al venti incluso» e «dal ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

F - TRASFERIMENTO

Articolo 54

a) Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario ha diritto di richiedere alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, ovvero ad una qualunque banca autorizzata ad effettuare la negoziazione, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri soggetti (secondi beneficiari).

b) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termini come «divisibile», «frazionabile», «cedibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono essere usati.

c) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento (banca trasferente), sia che abbia o meno confermato il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

d) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario. La banca trasferente non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non siano state pagate dette competenze.

e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente a condizione che non siano vietate le spedizioni parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini ed alle condizioni precisate nel credito originario ad eccezione: dell'importo del credito, degli eventuali prezzi unitari in esso indicati, del periodo di validità, del termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 47, del termine di spedizione - elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati - e della percentuale di copertura assicurativa che può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare stabilito nel credito originario o nei presenti articoli. Inoltre il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ordinante ma, se il credito originario richiede espressamente che il

nome di quest'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

f) Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con proprie fatture (e tratte, se il credito prescrive l'emissione di tratte a carico dell'ordinante) quelle del secondo beneficiario per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture (e tratte) il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture (e tratte) in sostituzione delle fatture (e tratte) del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture (e tratte) del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può richiedere che il credito sia trasferito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in altro paese. Inoltre, salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario ha diritto di chiedere che il pagamento o la negoziazione al secondo beneficiario avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture e tratte (se previste) in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

Cessione del ricavo (del credito)

Articolo 55

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica i diritti del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa avere diritto in base al credito in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.